

Norme & Tributi

Uso del contante in calo, aumentano ancora le Sos

Antiriciclaggio

Compro-oro, emendamento in Senato per sbloccare le chiusure arbitrarie dei conti

A Bruxelles aperta la gara per l'assegnazione di Amla Per l'Italia candidata Roma

Alessandro Galimberti
MILANO

Mentre Bruxelles apre ufficialmente le candidature per la sede dell'authority antiriciclaggio dell'Unione - per l'Italia sarà Roma, in gara con Parigi, Dublino, Madrid e Francoforte - a Roma la Uif segna per la prima volta un calo dell'utilizzo del contante e il Senato prova a sbloccare l'annosa questione dei conti correnti delle attività a rischio.

Iniziamo la cronaca da quest'ultima notizia che tocca da vicino migliaia di operatori (compro-oro, case da gioco, cambiavalute, operatori in valute virtuali, fiduciarie) molti dei quali vittime negli ultimi anni di chiusure unilaterali di conti correnti per un rischio "generico" di riciclaggio.

Un emendamento al Dl "Asset" (104/2023) approvato dalla VIII Commissione del Senato stabilisce che le banche devono assicurare che le procedure di mitigazione previste dalla disciplina antiriciclaggio non escludano, a priori e in modo generalizzato, i soggetti ad alto rischio dall'offerta di servizi bancari, a partire dal rapporto di conto corrente.

alto rischio dall'offerta di servizi bancari, a partire dal rapporto di conto corrente. Nello specifico, le procedure di mitigazione del rischio non devono essere tali da negare, in modo preventivo e generalizzato, l'accesso a prodotti e servizi in ragione della potenziale ed elevata esposizione del cliente al rischio di riciclaggio. Servirà invece una *diligence* accurata per chiudere (o non aprire) il rapporto bancario con il cliente che non soddisfa i requisiti della puntuale verifica antiriciclaggio. Soddisfatto della svolta il presidente dell'associazione di categoria Antico (operatori in oro) promotrice della modifica normativa: «Le interlocuzioni con il Mef - dice Nunzio Ragnò - e il coordinamento con gli organi legislativi hanno reso possibile il risultato che le banche saranno tenute, per legge, a correggere il tiro nell'applicare le misure antiriciclaggio, evitando chiusure unilaterali di conti correnti o dinieghi all'apertura di nuovi rapporti nei confronti degli operatori

L'EMENDAMENTO

Adeguate verifica

Le banche devono assicurare che le procedure di mitigazione previste dalla disciplina antiriciclaggio non escludano, a priori e in modo generalizzato, i soggetti ad alto rischio dall'offerta di servizi bancari, a partire dal rapporto di conto corrente.

in oro rappresentati, in spregio a norme primarie».

Intanto la Unità di informazione finanziaria nel suo rapporto semestrale segnala, per la prima volta dal 2020, la diminuzione dell'attività con i contanti, in particolare la contrazione degli importi dei versamenti e dei prelievi, rispettivamente -2,7% e -2,8 per cento. La diminuzione sarebbe influenzata principalmente dai settori primario e secondario della produzione, e dai servizi al di fuori del commercio.

Quanto alle segnalazioni sospette dei soggetti obbligati (intermediari, professionisti, società e amministrazioni pubbliche) nel primo semestre del 2023 sono aumentate del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, con 77.693 Sos (in calo però rispetto al secondo semestre dello scorso anno, meno 4,4 per cento).

Il flusso maggiore di segnalazioni, come sempre, arriva dalle banche e da Poste italiane (54,5% del totale) anche se in calo di oltre 3 punti rispetto al periodo di confronto dello scorso anno.

In aumento invece le Sos provenienti dagli Iml, gli istituti di moneta elettronica (14,3% del totale), dai prestatori di servizi di gioco (8,1%) e dei notai (4,6%).

La Uif, sulla base delle sos ricevute, ha trasmesso agli organi investigativi - Guardia di finanza e Direzioni investigative antimafia - 78.219 segnalazioni (+7,7%), su cui verranno coltivate eventuali ipotesi di reato (le Sos rappresentano meri indizi di generica illiceità).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripartiti i 140 milioni di aiuti 2023 all'editoria

Informazione

Alle edicole dieci milioni Sessanta milioni legati alle copie vendute nel 2022

Paolo Stella Monfredini

Il Dpcm 10 agosto 2023, con il quale sono state ripartite le risorse per il 2023 del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 234/2021, è stato registrato alla Corte dei conti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta.

Le risorse, pari a 140 milioni di euro, sono così ripartite:

a) 10 milioni per contributi a favore delle edicole (articolo 2);
b) 60 milioni per il contributo straordinario agli editori per le copie vendute nel 2022 (articolo 3);
c) 15 milioni per l'assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalisti a tempo determinato e co.co.co. (articolo 4);
d) 55 milioni per gli investimenti in tecnologie innovative (di cui 10 milioni a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici e delle agenzie di stampa; 20 milioni a favore dei fornitori di servizi di media audiovisivi - Fisma - nazionali; 15 milioni a favore dei fornitori di servizi di media audiovisivi - Fisma - locali; 10 milioni a favore dei titolari di concessioni radiofoniche e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica Dab; articoli 5 e 6).

Le misure a sostegno delle edicole e delle assunzioni di giornalisti e professionisti under 36 e per la stabilizzazione dei contratti giornalistici (rispettivamente articoli 2 e 4 del Dpcm 10 agosto 2023) sono immediatamente operative e le modalità di fruizione saranno definite con un primo provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Le altre agevolazioni (articoli 3, 5 e 6 del Dpcm 10 agosto 2023) sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea. Le modalità di fruizione di tali contributi saranno definite con un secondo provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Edicole

Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è riconosciuto un contributo forfetario fino a 2.000 euro. Il contributo è elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne. L'agevolazione è riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Agli stessi soggetti è, altresì, riconosciuto un contributo pari al 50% delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Dpcm 10 agosto 2023. L'agevolazione è riconosciuta entro il limite di 6 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Editori

Alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell'anno 2022, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rinvio alla Cassazione per gli interessi moratori su crediti di lavoro

Contenzioso

Richiesta del Tribunale di Parma a fronte di orientamenti contrastanti

Marcello Bonomo
Enrico D'Onofrio

Con ordinanza del 3 agosto 2023, la sezione lavoro del Tribunale di Parma ha chiesto alla Corte di cassazione, tramite rinvio pregiudiziale, di pronunciarsi sull'applicabilità ai crediti di lavoro degli interessi moratori, secondo l'articolo 1284, quarto comma, del Codice civile.

Gli interessi moratori (da non confondere con gli interessi legali regolati al primo comma dell'articolo 1284, normalmente applicati nelle controversie di lavoro) riducono il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse sensibilmente più elevato di quello legale, decorrente dal momento della pendenza della lite. Si tratta, dunque, di una questione di notevole rilevanza, in quanto, se la Suprema corte propendesse per la generale applicabilità degli interessi moratori ai crediti di lavoro, le condanne giudiziali diventerebbero significativamente più onerose.

A mero titolo di esempio, nel caso sottoposto al Tribunale di Parma, i soli interessi moratori richiesti dal lavoratore ammontano a circa 4.000,00 euro su un totale di 25.000,00 euro.

Sino a oggi sulla questione si sono registrati indirizzi giurisprudenziali contrastanti. In base a un primo e più tradizionale orientamento, dovrebbe escludersi l'applicabilità

bis, in particolare per quanto riguarda l'obbligo assicurativo dei collaboratori sportivi, che restano coperti dall'assicurazione prevista con il tesseramento (articolo 51 della legge 289/2002).

degli interessi moratori ai crediti di lavoro in virtù della disciplina speciale, prevista dall'articolo 429, comma terzo, del Codice di procedura civile, secondo cui il giudice che pronuncia condanna per crediti di lavoro deve sempre applicare, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria, così proteggendo il lavoratore dagli effetti pregiudizievoli del deprezzamento (Tribunale di Milano, 2989/2023; Tribunale di Lucca, 75/2023; Tribunale di Roma, 3577/2020).

Secondo, invece, un più recente orientamento, l'obiettivo di scoraggiare la resistenza dilatoria sussisterebbe anche in ambito lavoristico. Infatti l'articolo 429, comma terzo, del Codice di procedura civile, operando un rinvio all'integrale disciplina dell'articolo 1284 del Codice civile - quindi sia agli interessi legali (comma primo) che agli interessi moratori (comma quarto) - consentirebbe di applicare questi ultimi anche ai crediti di lavoro (Tribunale di Perugia, 53/2022; Tribunale di Venezia, 29/2023).

Il Tribunale di Parma ha ritenuto di stimolare la pronuncia della Corte di cassazione, in funzione nomofilattica, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale secondo l'articolo 363-bis del Codice di procedura civile, che consente al giudice di merito di chiedere alla Suprema corte la risoluzione di questioni di diritto non ancora risolte, rilevanti per il caso concreto, che presentano gravi difficoltà interpretative e sono suscettibili di porsi in numerosi giudizi. Lo stesso Tribunale evidenzia che tale questione si presenterebbe «in tutte le cause di lavoro in cui vi sia almeno una domanda di contenuto economico (ossia la grandissima maggioranza delle stesse)», sia nel giudizio di cognizione che nella successiva fase esecutiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salute e sicurezza, sanzioni e ammende aumentano del 15,9%

Controlli

Adeguamento quinquennale legato all'inflazione e con effetto dal 1° luglio scorso

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

Dal 1° luglio scorso ammende e sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono aumentate del 15,90% per effetto della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo registrati nel periodo 2019-2023. Lo stabilisce il decreto direttoriale del ministero del Lavoro 111/2023 del 20 settembre, pubblicato ieri.

Un primo aumento, del 9,60%, si era avuto con decorrenza dal 1° luglio 2013, mentre per il successivo quinquennio 2018-2023, con decorrenza dal 1° luglio 2019, l'aumento è stato di un più modesto e pari all'1,90 per cento.

L'aumento è previsto dall'articolo 306, comma 4-bis, del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sul lavoro) il quale stabilisce che vengono rivalutate, ogni cinque anni in misura pari all'indice Istat per il corrispondente periodo, le ammende in riferimento alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal testo unico nonché atti aventi forza di legge (per

esempio il Dlgs 230/1995 per la parte riguardante l'esposizione dei lavoratori alle sostanze radioattive o ad apparecchi radiogeni medici ed industriali).

Gli aumenti in questione valgono soltanto alle pene pecuniarie e non a quelle eventuali detentive che restano pertanto inalterate.

Da considerare che l'attuale incremento si applica agli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023 e non a quelle originarie del testo unico del 2008. Ne deriva, quindi, che le sanzioni subiscono un aumento complessivo che va oltre la sommatoria delle percentuali precedenti.

Inoltre, poiché l'aumento trova applicazione dal 1° luglio scorso, i nuovi importi sono conteggiati per le irregolarità accertate da tale data in poi, con la conseguenza che per le violazioni accertate entro il 30 giugno, e non ancora sanzionate, si applicano i valori vigenti a tale ultima data.

Secondo la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro 14/2018, diffusa in occasione della precedente rivalutazione, l'aumento non si applica alle somme aggiuntive previste dall'articolo 14 del testo unico (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che devono essere versate ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in quanto esse non costituiscono «propriamente sanzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE

LE PIÙ BELLE STORIE DEI MITI GIAPPONESI
Stefania Viti
Gribaudo

LE PIÙ BELLE STORIE DEI MITI MOSTRI MITOLOGICI
Luisa Maria
Gribaudo

LE PIÙ BELLE STORIE DEI MITI GRECI
Luisa Maria
Gribaudo

DAL 16 SETTEMBRE
LE PIÙ BELLE STORIE DEI MITI GIAPPONESI

DAL 23 SETTEMBRE
LE PIÙ BELLE STORIE DEI MITI MITOLOGICI

DAL 30 SETTEMBRE
LE PIÙ BELLE STORIE DEI MITI GRECI

TRE RACCOLTE DI STORIE DAVVERO MITICHE

Mostri, creature fantastiche ed eroi. Una ricca raccolta dei più importanti miti di tutto il mondo raccontati come fiabe e magnificamente illustrati. Dall'antica Grecia al Giappone, una collana di racconti, leggende e avventure da non perdere per tutta la famiglia.

IN EDICOLA DA SABATO 16 SETTEMBRE CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90*
*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 30/10/2023.

Ordina la tua copia su Primadedicola.it e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.
Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore 02 30300600
Shopping | 24 In vendita su Shopping24 offerte.sole24ore.com/collanastoriemiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA